



comune di
arre

provincia di padova

Via Roma, 94 – CAP 35020
C.F. 80008810287
TEL 049 5389008 049 5389386
FAX 049 53890088
e_mail tributi@comune.arre.pd.it
ORARIO RICEVIMENTO: VENERDI' 9,30-12,30

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2015 – VERSAMENTO SALDO

**IL VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO
E' ESEGUITO SULLA BASE DELLE STESSE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 2014
CONFERMATE ANCHE PER IL 2015, CON L'EVENTUALE CONGUAGLIO DELLE DETRAZIONI STABILITE CON DCC n. 12
DEL 16/06/2015.**

“L'Imposta municipale Propria” **NON si applica:**

- all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata pari allo 0,5% e la detrazione di € 200,00;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, art. 13 c. 2 lett. c del DL 201/11;
- ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, di cui all'art. 13, c. 2, lett. a D.L. 201/2011;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- a un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati “non locati” costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- ai fabbricati posseduti da enti non commerciali destinate alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del d. lgs. 504/92;
- all'unità immobiliare “non locata” posseduta da anziani o disabili, con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

L'imposta deve essere versata INTERAMENTE AL COMUNE

nel caso di fabbricati di categoria A / B / C, terreni agricoli, aree fabbricabili.

Mentre per i fabbricati di categoria D si applica l'aliquota 0,76% da versare DIRETTAMENTE ALLO STATO.

CHI PAGA L'IMU? I soggetti passivi sono:

- il **proprietario** di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il **titolare di diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.
- il **concessionario**, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il **locatario** per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Immobili: Fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili siti all'interno del territorio comunale.

IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO è il 16 DICEMBRE 2015

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale (v. sito Poste Italiane). Il pagamento dei modelli **F24 superiori a 1000 euro** può essere effettuato **SOLO in via telematica** (art. 11, c. 2, D.L. 66/2014).

ALIQUOTE

aliquota	Quota Comune	Quota Stato	Immobili
0,50%	0,50%	Non dovuta	Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6, C/7 anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso di componenti di un stesso nucleo familiare con dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi ma siti entrambi nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e pertinenze si applicano per un solo immobile.
0,91%	0,91%	Non dovuta	Unità abitative non costituenti abitazione principale nonché gli immobili appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenza dell'abitazione principale e non siano fabbricati strumentali.
0,76%	Non dovuta	0,76%	Fabbricati di cat. D. Si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett f), L. 228/2012;
0,76%	0,76%	Non dovuta	Immobili non rientranti tra le tipologie precedenti (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali che sono esclusi dall'Imu), e perciò terreni agricoli, aree fabbricabili, capannoni artigianali, industriali, negozi, uffici e studi privati ecc. ecc.

RIDUZIONI

<p>Fabbricati di interesse storico e artistico La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.</p>	<p>Fabbricati inagibili o inagibili La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili, di fatto non utilizzati ed ove sussistono le condizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Comunale. <i>L'agevolazione si applica dalla data di presentazione della perizia o dalla dichiarazione sostitutiva, da parte del contribuente, attestante lo stato di agibilità.</i> Lo stato di inagibilità può sempre essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.</p>
---	--

DETRAZIONI

<p>Unità immobiliare A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica.</p>	<p>Unità immobiliare A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale</p> <p>Spetta una ulteriore detrazione di euro 50,00 al soggetto passivo se all'interno del nucleo familiare, dimorante e risiedente nell'abitazione principale, vi è la presenza di una persona a cui le autorità competenti hanno riconosciuto l'invalidità permanente al 100%, oppure vi è un minore invalido titolare di indennità di accompagnamento.</p>	<p>Abitazione concessa in comodato d'uso a figli</p> <p>Detrazione di euro 100,00 nel caso di abitazione concessa in comodato d'uso a figli. Il contribuente (soggetto passivo d'imposta) al fine di godere di tale agevolazione all'ufficio tributi, dovrà trasmettere apposita richiesta corredata da autocertificazione (disponibile sul sito comunale), entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno 2016).</p>
--	---	---

BASE IMPONIBILE

<p>Fabbricati: La rendita catastale dell'immobile, che deve essere sempre rivalutata del 5%, è moltiplicata per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5; - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5); - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.</p>	<p>Aree edificabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione</p> <p>Terreni agricoli: Il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i <u>terreni agricoli</u>, nonché per quelli non coltivati, <u>posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli</u> professionali iscritti nella previdenza agricola il <u>moltiplicatore è 75</u>.</p>
--	---

CODICI TRIBUTO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

TIPOLOGIA IMMOBILI	COMUNE	STATO
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati diversi dalla categoria D	3918	
Interessi (a seguito di accertamento)	3923	
Sanzioni (a seguito di accertamento)	3924	
Immobili di categoria D (quota Stato)		3925
Immobili di categoria D (quota Comune)	3930	

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ARRE: A438

SI INFORMA CHE AL FINE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI, IL COMUNE DI ARRE HA MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE SUL PROPRIO SITO INTERNET UN CALCOLATORE "IUC IMU-TASI calcolo on line" DAL QUALE E' POSSIBILE SCARICARE LA NORMATIVA COMPLETA, ULTERIORI INFORMAZIONI E LA MODULISTICA ED IL LINK DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA USARE PER LE VISURE CATASTALI.

Il Responsabile del Servizio